

IN BREVE n. 049-2013
a cura di
Marco Perelli Ercolini

*riproduzione con citazione
della fonte e dell'autore*

TAGLIO ALLE PENSIONI

Con la legge di Stabilità chi nel 2014 avrà introiti di pensione per più di 91.070 (importo calcolato col minimo INPS rivalutato all'1,2%) euro dovrà lasciare un contributo variabile tra il 6, 12 e 18 per cento secondo gli importi, per il triennio 2014-2016, col pericolo che l' -una tantum- diventi un -una sempre-.

La gabella, chiamata contributo di solidarietà (solidarietà obbligatoria!!!), colpisce anche i professionisti in pensione. Infatti la Casse privatizzate sono tra gli enti gestori di previdenza obbligatoria che sono obbligati al nuovo prelievo.

Il nuovo contributo andrà versato per tre anni cioè dal 1 gennaio 2014 sino al 31 dicembre 2016. Colpirà i pensionati con assegni di pensione nel loro cumulo oltre 14 volte il minimo INPS (euro 91.070) con una aliquota del 6% sulla parte eccedente tale importo e fino a 130.100 cioè 20 volte il minimo INPS, sulla parte eccedente 20 volte il minimo INPS e sino a 30 volte detto minimo (cioè 195.150) il taglio delle somme di questa fascia sarà del 12%, mentre oltre detto limite il 18%.

I prelievi riguarderanno solo le pensioni obbligatorie e contrariamente al precedente provvedimento cassato dalla Corte costituzionale (sentenza 216/2013) sono escluse quelle integrative della previdenza complementare. Anche i vitalizi degli onorevoli qualunque sia l'importo sono esclusi...il vice Ministro Fascina dice per dimenticanza...vedremo se la dimenticanza verrà corretta nell'iter parlamentare.

Per superare i rilievi della Consulta il prelievo viene reintrodotta come contributo di solidarietà (ma la solidarietà è un atto volontario e non imposto!) versato in favore delle stesse gestioni e non allo Stato....

PENSIONI - TASSO DI RIVALUTAZIONE PROVVISORIO 1,2%

Il tasso provvisorio di rivalutazione delle pensioni per il 2014 sarà dell'1,2% (decreto 20 novembre 2013 del Ministero dell'economia e delle finanze pubblicato sulla G.U. n. 280).

Confermato per il 2013 il 3%, già fissato in via previsionale lo scorso anno.

Il minimo INPS risulta pari a 495,43 euro.

Ricordiamo che per il 2012 il tasso di perequazione è stato del 2,7, per il 2013, come sopra detto, del 3%....con pensioni bloccate nelle perequazione se oltre le tre volte il minimo INPS. Blocco che si ripercuote diminuendo il potere d'acquisto anche in tutti gli anni successivi.

BONUS MATURITA'

Il ripristino per quest'anno del -bonus di maturità- consentirà l'accesso in soprannumero ai corsi di laurea a numero chiuso agli studenti che hanno diritto al cosiddetto bonus ripristinato dal decreto del Ministero dell'istruzione.

Il 18 dicembre '13 sarà pubblicata la nuova graduatoria sul sito www.accesso-programmato.miur.it. A partire dal 29 novembre e sino alle ore 15 del 9 dicembre i candidati che non hanno ancora provveduto a inserire i dati relativi ai voti di maturità potranno farlo sul portale www.university.it. L'inserimento è possibile solo per coloro che hanno ottenuto almeno 20 punti al test di ammissione.

IMU PRIMA CASA

Cattiva notizia per i proprietari di prima casa nel decreto legge sulla seconda rata 2013...l'IMU non è stata abolita del tutto! Si dovrà pagare il 40% dell'aumento furbesco dei sindaci,rispetto alla aliquota base, entro il prossimo 16 gennaio.

Ciò anche per gli aumenti disposti dai sindaci nel 2012, se confermati nel corso del 2013....

Povero contribuente Come al solito preso in giro.

INPS - NESSUNA CONTRIBUZIONE PER I DIRITTI D'AUTORE

L'Inps, con messaggio n. 19435/2013, ha affermato che è escluso qualsiasi versamento contributivo, anche alla gestione separata (art. 2, comma 26, della legge n. 335/1995), per i compensi percepiti a titolo di sfruttamento economico del diritto d'autore (es. articoli, libri, pezzi musicali, ecc.).

Tale orientamento modifica quello sostenuto con il messaggio n. 14712/2013.

LA TASSAZIONE DEL BOX CHE NON PRODUCE RIFIUTI da Sole 24 ore - risposta 3799

D - Sono proprietario, a Napoli, di un box auto(categoria C6), interrato in un fabbricato e chiuso da serranda, per il quale ho sempre pagato i vari tributi di legge.

Il Locale in oggetto ha solo l'energia elettrica e relativo contatore, di cui però nessuno è venuto mai a prendere la visura per la relativa bolletta: infatti, il costo dell'energia è addebitato in via cumulativa nelle bollette condominiali. Ai sensi delle normative statali e/o locali, mi domando se sono tenuto a pagare la Tarsu o le prossime imposte equivalenti, nonché se l'eventuale vincolo di pertinenzialità sia in grado di modificarne l'attitudine alla produzione di rifiuti e, quindi, la mia posizione fiscale.

R - Il vincolo pertinenziale è del tutto irrilevante, dal momento che il box non è fisicamente collegato alla casa del lettore, e non concorre a formarne la superficie.

Si ritiene, comunque, che la Tarsu e la Tares (che sostituisce la prima dal 2013) non siano dovute, perché il carattere "sporadico" e "occasionale" della permanenza del lettore o di suoi familiari nel locale (ovviamente da provare, anche con presunzioni) impedisce la produzione di rifiuti. Non secondaria è poi la constatazione che il locale è privo di allacciamenti alle reti di pubblici servizi con contratti intestati all'utente.

Sono invece dovute le imposte immobiliari, legate al titolo di proprietà.

PERPLESSITA' DI UN PENSIONATO "D'ORO"

Ho 76 anni e la mia pensione è tra quelle considerate «d'oro». La definizione è tendenziosa e implicitamente malevola. Resta il fatto che si tratta del corrispettivo di 40 anni di versamenti contributivi. Devo quindi subire il prelievo per il contributo di solidarietà. Premesso che nella situazione in cui è stato ridotto questo Paese dove sempre più famiglie vivono nell'indigenza, chi sta meglio ha il dovere di aiutare i più bisognosi, voglio comunque porre alcune domande,

La prima, la più semplice: quando lo Stato Intende restituire I soldi incassati abusivamente col primo prelievo, dichiarato incostituzionale mesi fa? La seconda: non c'è una disparità di trattamento tra chi percepisce una pensione, peraltro mal rivalutata, e chi è in costanza di rapporto di lavoro? Gli stipendi d'oro non si toccano?

Terza domanda: perché in Italia, a differenza della totalità degli altri Paesi europei, non si tiene conto del nucleo familiare? Perché non si prende neppure in considerazione il nucleo familiare, composto da marito e moglie, ma con due pensioni la cui somma supera magari di gran lunga il vitalizio di un pensionato «d'oro» in una famiglia monoreddito? Non è una palese e macroscopica ingiustizia? Forse è troppo complicato calcolare la somma dei redditi familiari piuttosto che tagliarne uno

Le altre domande sono di ordine morale e politico. È normale che uno Stato aggredisca le pensioni quando non è capace (o non vuole) di combattere sul serio l'evasione fiscale, che in Italia raggiunge livelli spaventosi? Certo, si tratta di un impegno non indifferente, ma, perché non si comincia seriamente a intervenire? Sappiamo benissimo che in questo Paese il "nero" e il sommerso costituiscono il miglior ingranaggio che muove l'economia quotidiana. E' normale che uno Stato aggredisca le pensioni quando sul video poker e le slot machine, che rendono cifre colossali, la tassazione sia pressoché ridicola? Anzi lo Stato non riesce neppure a far pagare le cifre previste da un magnanimo condono. Forse sono troppo forti le lobby o forse – peggio ancora – esiste un qualche connubio?

CONDOMINIO - ANAGRAFE CONDOMINIALE SEMPLIFICATA

Correzioni in vista alla riforma del condominio: nel testo del disegno di legge Sviluppo importanti modifiche.

In particolare, sul registro condominiale, previsto dall'articolo 1130 comma1 numero 6 del Codice civile, l'obbligo di reperire i dati sulla sicurezza si ridurrebbe alla sole parti comuni.

I condomini non dovrebbero quindi fornire le dichiarazioni sulla sicurezza dell'appartamento e l'amministratore non ne sarebbe responsabile.

DALLA CASSAZIONE

Niente reperibilità durante le ferie

Tra i doveri del pubblico dipendente anche quello di comunicare all'amministrazione la propria residenza e successivi mutamenti.

Ma tale obbligo non sussiste nei periodi di ferie, bene costituzionalmente tutelato e con evidente esigenza alla privacy.

Pertanto il lavoratore ha diritto ad andare a recuperare le sue energie psicofisiche dove vuole. Il datore per esigenze organizzative può modificare i periodi di ferie ma deve farlo con congruo preavviso e prima del loro inizio (momento dal quale cessa l'obbligo alla reperibilità generica)

I caso di viaggio interrotto esiste il diritto al rimborso delle spese sostenute purchè documentate.

Corte di Cassazione sentenza 27057/2013

Nessun licenziamento alle neo spose

Il divieto al licenziamento in caso di matrimonio vale per l'intero anno. Eccezione in caso di cessazione dell'attività dell'azienda.

La garanzia, assicurata dalla legge 7/1973, ha le stesse finalità della legge 1204/1971 che impedisce il licenziamento della lavoratrice madre: il provvedimento tende a rafforzare la tutela della lavoratrice in momenti di passaggio esistenziale particolarmente importanti.

In particolare, non spetta alla lavoratrice provare il carattere discriminatorio del licenziamento, al contrario spetta al datore di lavoro.

Corte di Cassazione sentenza 27055/2013

CONTRIBUTO DI SOLIDARIETA' e PENSIONI

Il contributo della cosiddetta solidarietà per tutti i trattamenti di pensione, anche per quelle erogate dalle casse privatizzate, unica eccezione finora i vitalizi degli ex onorevoli.

IL CONTRIBUTO DI SOLIDARIETA' NEL 2014	
Importo pensioni per il 2014 con rivalutazione dell'1,2% sui dati del 2013	Contributo
fino a 14 volte il minimo INPS - fino a euro 91.250	nulla
da 14 a 20 volte il minimo INPS - da euro 91.250 a euro 130.358	6 %
da 20 a 30 volte il minimo INPS - da euro 130.358 a euro 195.536	12 %
oltre 30 volte il minimo INPS - oltre euro 195.536	18 %

PEREQUAZIONE PENSIONI NEL 2014

MINIME	
Pensione sociale	368,88
Assegno sociale	447,61
Trattamento minimo	501,38

TRATTAMENTI SUPERIORI AL MINIMO	
Importo della pensione a dicembre 2013	Aumento
fino a € 1.487 - sino 3 volte il minimo INPS	+ 1, 2% pari al 100% Istat
da € 1.487 a € 1.982 - da 3 a 4 volte il minimo INPS	+ 1,08% pari al 90% Istat
da € 1.982 a € 2.478 - da 4 a 5 volte il minimo INPS	+ 0,90% pari al 75% Istat
da € 2.478 a € 2.973 - da 5 a 6 volte il minimo INPS	+ 0,60% pari al 50% Istat
oltre € 2.973 - oltre 6 volte in minimo INPS	nulla

Attenzione:

il nuovo meccanismo di rivalutazione non avviene più per scaglioni, ma riguarda l'intero assegno; questo significa che la riduzione riguarda l'intero assegno e non solo la parte eccedente.

1 - fino a € 1.487 - sino 3 volte il minimo INPS	da 0 a 1.487 + 1, 2% pari al 100% Istat
1 - fino a € 1.487 - sino 3 volte il minimo INPS 2 - da € 1.487 a € 1.982 - da 3 a 4 volte il minimo INPS	da 0 a 1.982 + 1,08% pari al 90% Istat
1 - fino a € 1.487 - sino 3 volte il minimo INPS 2 - da € 1.487 a € 1.982 - da 3 a 4 volte il minimo INPS 3 - da € 1.982 a € 2.478 - da 4 a 5 volte il minimo INPS	da 0 a 2.478 + 0,90% pari al 75% Istat
1 - fino a € 1.487 - sino 3 volte il minimo INPS 2 - da € 1.487 a € 1.982 - da 3 a 4 volte il minimo INPS 3 - da € 1.982 a € 2.478 - da 4 a 5 volte il minimo INPS 4 - da € 2.478 a € 2.973 - da 5 a 6 volte il minimo INPS	da 0 a 2.973 + 0,60% pari al 50% Istat
1 - fino a € 1.487 - sino 3 volte il minimo INPS 2 - da € 1.487 a € 1.982 - da 3 a 4 volte il minimo INPS 3 - da € 1.982 a € 2.478 - da 4 a 5 volte il minimo INPS 4 - da € 2.478 a € 2.973 - da 5 a 6 volte il minimo INPS 5 - oltre € 2.973 - oltre 6 volte in minimo INPS	da 0 a oltre 2.973 nulla

La norma licenziata dal Senato:

322. Per il triennio 2014-2016 la rivalutazione automatica dei trattamenti pensionistici, secondo il meccanismo stabilito dall'articolo 34, comma 1, della legge 23 dicembre 1998, n. 448, è riconosciuta:

a) nella misura del 100 per cento per i trattamenti pensionistici complessivamente pari o inferiori a tre volte il trattamento minimo INPS. Per le pensioni di importo superiore a tre volte il predetto trattamento minimo e inferiore a tale limite incrementato della quota di rivalutazione automatica spettante sulla base di quanto previsto dalla presente lettera, l'aumento di rivalutazione è comunque attribuito fino a concorrenza del predetto limite maggiorato;

b) nella misura del 90 per cento per i trattamenti pensionistici complessivamente superiori a tre volte il trattamento minimo INPS e pari o inferiori a quattro volte il trattamento minimo INPS **con riferimento all'importo complessivo dei trattamenti medesimi**. Per le pensioni di importo superiore a quattro volte il predetto trattamento minimo e inferiore a tale limite incrementato della quota di rivalutazione automatica spettante sulla base di quanto previsto dalla presente lettera, l'aumento di rivalutazione è comunque attribuito fino a concorrenza del predetto limite maggiorato;

c) nella misura del 75 per cento per i trattamenti pensionistici complessivamente superiori a quattro volte il trattamento minimo INPS e pari o inferiori a cinque volte il trattamento minimo INPS **con riferimento all'importo complessivo dei trattamenti medesimi**. Per le pensioni di importo superiore a cinque volte il predetto trattamento minimo e inferiore a tale limite incrementato della quota di rivalutazione automatica spettante sulla base di quanto previsto dalla presente lettera, l'aumento di rivalutazione è comunque attribuito fino a concorrenza del predetto limite maggiorato;

d) nella misura del 50 per cento per i trattamenti pensionistici complessivamente superiori a cinque volte il trattamento minimo INPS **con riferimento all'importo complessivo dei trattamenti medesimi** e, per il solo anno 2014, non è riconosciuta con riferimento alle fasce di importo superiori a sei volte il trattamento minimo INPS. Al comma 236 dell'articolo 1 della legge 24 dicembre 2012, n. 228, il primo periodo è soppresso e, al secondo periodo, le parole: «Per le medesime finalità» sono soppresse.

PENSIONI - Pillole

Pensioni d'oro - riflessioni di PierLuigi Franz

Sulle "pensioni d'oro" il Governo intende rimborsare i pensionati e contestualmente reintrodurre i tagli già ritenuti incostituzionali. Come dire, insomma: mi riprendo con la destra ciò che restituisco con la sinistra. Presidente Letta, mi raccomando, eviti questa brutta figura!

Giorgia Meloni definisce "ignominiosa" la sentenza con la quale la Corte costituzionale ha cancellato il prelievo sugli assegni annuali superiori a 90mila euro: è vilipendio? La Consulta ha stabilito che non sono consentiti "trattamenti in pejus (cioè in senso peggiorativo, ndr) di determinate categorie di redditi da lavoro", come, appunto, i titolari di pensioni superiori ai 90 mila euro lordi l'anno se contestualmente non vengono colpiti tutti gli altri cittadini con lo stesso reddito.

In conclusione, finiamola col definire "d'oro" pensioni costruite con un lungo lavoro e con versamenti previdenziali cospicui per i quali non c'è nulla da vergognarsi. Ma cominciamo, invece, a definire "d'oro" quelle pensioni anche se di basso importo costruite grazie a leggi e leggine di assoluto favore o addirittura prive di versamenti. E poi il regalo di 7 anni di scivolo agli ex combattenti pubblici favoriti rispetto agli ex combattenti dipendenti del comparto privato, eccetera, eccetera.

Le pensioni d'oro e il gatto di Trilussa - nota di Furio Pasqualucci, Presidente on. della Corte dei Conti

Il testo della Legge di stabilità, recentemente approvato dal Senato, prevede un contributo di solidarietà del 6%, del 12% e del 18%, rispettivamente a carico delle pensioni superiori ai 90.000, 128.000 e 190.000 Euro lordi; tale contributo è destinato in parte alle gestioni previdenziali obbligatorie per finanziare alcune prestazioni in deroga ed in parte al finanziamento della nuova Social Card rafforzata.

Quale cittadino rientrando in tali parametri non potrei che sentirmi onorato da una chiamata alla solidarietà per sì nobili scopi; tuttavia una domanda si impone: perché tale onore non si estende ai titolari di redditi uguali ed anche di gran lunga superiori? Penso agli alti burocrati, ai dirigenti di aziende pubbliche e private, agli alti magistrati, ai professionisti dalle ricche parcelle (quando

rilasciano le ricevute), alle star dello sport e della TV, ai politici di professione (pare addirittura che neanche i vitalizi dei parlamentari vi rientrano) e così via.....

Si pensi quanto più sostanzioso potrebbe essere il contributo se esteso a tutte le ricordate categorie e come sarebbe possibile soccorrere una ben più ampia fascia di cittadini indigenti!

Quindi, perché solo i pensionati? Mi vengono in mente due risposte: la prima riguarda la nota polemica sulle “pensioni d’oro”: sotto tale termine sono ricondotte varie, ben differenti fattispecie: si va da chi ha fruito in modo sproporzionato del sistema retributivo, a chi si è visto beneficiare per legge di anzianità fittizie, a chi, sempre per legge, ha visto rivalutate e moltiplicate le proprie prebende, ma anche a chi ha alle spalle una solida base contributiva ed a chi, come chi scrive, dopo cinquant’anni di contributi e collocato a riposo a 75 anni, ha accantonato tali somme da coprire più che ampiamente i non molti anni che la normale aspettativa di vita prevedibilmente gli riserba; insomma si è sparato nel mucchio!

Vi è, però, un’altra risposta ancor più mortificante, i pensionati non lavorano, non possono protestare con scioperi più o meno selvaggi, tutto sommato sono un peso cui ben si può applicare la rottamazione ormai di moda.

Se queste sono le motivazioni, debbo dire che più che di un onore si tratta di una inaccettabile discriminazione!

Suvvia, quindi, concorriamo tutti solidariamente, senza imitare il famoso gatto di Trilussa che, chiamato in causa, ”trovò subito la porta, scappò in soffitta e disse: Pe' 'sta vorta so' solidale, sì, ma nun insisto!”.

AGENZIA DELLE ENTRATE - COMUNICATO STAMPA SU “Studi di settore, arriva «Segnalazioni 2013», il filo diretto per chiarire incongruità, non normalità o incoerenze”

Dialogo in tempo reale con i soggetti interessati dagli studi di settore che intendono segnalare all’Agenzia delle Entrate dati e informazioni utili a giustificare le situazioni di non congruità, non normalità o non coerenza. Approda, infatti, sul sito internet dell’Agenzia il software “Segnalazioni 2013”. Grazie all’applicativo, è inoltre possibile comunicare alle Entrate le cause di inapplicabilità o di esclusione dagli studi per il 2012.

Il canale telematico predisposto dalle Entrate, attivo da domani, resterà operativo fino al 28 febbraio 2014 per permettere ai contribuenti di trasmettere notizie o elementi giustificativi relativi al periodo d’imposta 2012.

Il software è disponibile sul sito www.agenziaentrate.it nella sezione dedicata alle Applicazioni informatiche di supporto agli studi di settore (“Home - Cosa devi fare - Dichiarare - Studi di settore e parametri - Studi di settore - Applicazioni informatiche di supporto”).

FEDER.S.P.eV. CONTRO I TAGLI ALLE PENSIONI

La protesta dei bastoni: “Vogliono toglierci anche il bastone-pensione!”.

Contro i tagli discriminanti della legge di Stabilità, Feder.S.P.eV. e Confedir, con un folto gruppo dei loro pensionandi e pensionati rappresentanti le varie sezioni provinciali, il giorno 4 dicembre davanti a Palazzo Chigi hanno gridato ai Politici “*vergogna, vergogna, vergogna ...rubare dalle pensioni dei pensionati e delle vedove...!!!*”, protestando contro la mancata indicizzazione delle pensioni, il mancato rispetto dei diritti acquisiti, lo svilimento della solidarietà ai superstiti (pensioni di reversibilità), il degrado dello “stato di diritto” del Paese e gli attacchi al nostro “sistema del Welfare”.

TESTO UFFICIALE DELLA LEGGE DI STABILITA' LICENZIATO DAL SENATO

Scaricabile dal sito <http://www.senato.it/japp/bgt/showdoc/17/DDLMESS/728732/index.html>

NORME CHE POSSONO RIGUARDARE I PENSIONATI

TESTO Senato della Repubblica XVII LEGISLATURA

N. 1120 Senato della Repubblica

Attesto che il Senato della Repubblica, il 27 novembre 2013, ha approvato il seguente disegno di legge, d'iniziativa del Governo:

Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di Stabilità 2014)

ARTICOLO 1

A) RIMBORSO DEI TAGLI 2011 e 2012 SULLE PENSIONI SUPERIORI AI 90 MILA EURO LORDI L'ANNO PER EFFETTO DELLA SENTENZA n. 116 DELLA CORTE COSTITUZIONALE

180. Al fine di rimborsare le somme versate all'entrata del bilancio dello Stato ai sensi dell'articolo 18 del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, in attuazione della sentenza della Corte costituzionale n. 116 del 5 giugno 2013, è istituito un apposito fondo nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, con una dotazione di 20 milioni di euro per l'anno 2014 e 60 milioni di euro per l'anno 2015.

B) ULTERIORE BLOCCO DELLA PEREQUAZIONE PER IL TRIENNIO 2014-2016:

322. Per il triennio 2014-2016 la rivalutazione automatica dei trattamenti pensionistici, secondo il meccanismo stabilito dall'articolo 34, comma 1, della legge 23 dicembre 1998, n. 448, è riconosciuta:

- a) nella misura del 100 per cento per i trattamenti pensionistici complessivamente pari o inferiori a tre volte il trattamento minimo INPS. Per le pensioni di importo superiore a tre volte il predetto trattamento minimo e inferiore a tale limite incrementato della quota di rivalutazione automatica spettante sulla base di quanto previsto dalla presente lettera, l'aumento di rivalutazione è comunque attribuito fino a concorrenza del predetto limite maggiorato;
- b) nella misura del 90 per cento per i trattamenti pensionistici complessivamente superiori a tre volte il trattamento minimo INPS e pari o inferiori a quattro volte il trattamento minimo INPS con riferimento all'importo complessivo dei trattamenti medesimi. Per le pensioni di importo superiore a quattro volte il predetto trattamento minimo e inferiore a tale limite incrementato della quota di rivalutazione automatica spettante sulla base di quanto previsto dalla presente lettera, l'aumento di rivalutazione è comunque attribuito fino a concorrenza del predetto limite maggiorato;
- c) nella misura del 75 per cento per i trattamenti pensionistici complessivamente superiori a quattro volte il trattamento minimo INPS e pari o inferiori a cinque volte il trattamento minimo INPS con riferimento all'importo complessivo dei trattamenti medesimi. Per le pensioni di importo superiore a cinque volte il predetto trattamento minimo e inferiore a tale limite incrementato della quota di rivalutazione automatica spettante sulla base di quanto previsto dalla presente lettera, l'aumento di rivalutazione è comunque attribuito fino a concorrenza del predetto limite maggiorato;
- d) nella misura del 50 per cento per i trattamenti pensionistici complessivamente superiori a cinque volte il trattamento minimo INPS con riferimento all'importo complessivo dei trattamenti medesimi e, per il solo anno 2014, non è riconosciuta con riferimento alle fasce di importo superiori a sei volte il trattamento minimo INPS. Al comma 236 dell'articolo 1 della legge 24 dicembre 2012, n.

228, il primo periodo è soppresso e, al secondo periodo, le parole: «Per le medesime finalità» sono sopprese.

C) ULTERIORE NUOVO TAGLIO DELLE PENSIONI SUPERIORI A 14 VOLTE IL MINIMO INPS - TRIENNIO 2014-2016

325. A decorrere dal 1° gennaio 2014 e per un periodo di tre anni, sugli importi dei trattamenti pensionistici corrisposti da enti gestori di forme di previdenza obbligatorie complessivamente superiori a quattordici volte il trattamento minimo INPS, è dovuto un contributo di solidarietà a favore delle gestioni previdenziali obbligatorie, pari al 6 per cento della parte eccedente il predetto importo lordo annuo fino all'importo lordo annuo di venti volte il trattamento minimo INPS, nonché pari al 12 per cento per la parte eccedente l'importo lordo annuo di venti volte il trattamento minimo INPS e al 18 per cento per la parte eccedente l'importo lordo annuo di trenta volte il trattamento minimo INPS. Ai fini dell'applicazione della predetta trattenuta è preso a riferimento il trattamento pensionistico complessivo lordo per l'anno considerato. L'INPS, sulla base dei dati che risultano dal casellario centrale dei pensionati, istituito con decreto del Presidente della Repubblica 31 dicembre 1971, n. 1388, è tenuto a fornire a tutti gli enti interessati i necessari elementi per l'effettuazione della trattenuta del contributo di solidarietà, secondo modalità proporzionali ai trattamenti erogati. Le somme trattenute vengono acquisite dalle competenti gestioni previdenziali obbligatorie, anche al fine di concorrere al finanziamento degli interventi di cui al **comma 126** del presente articolo.

126. Con effetto sulle pensioni decorrenti dall'anno 2014 il contingente numerico di cui all'articolo 9 del decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali 22 aprile 2013, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 123 del 28 maggio 2013, attuativo delle disposizioni di cui all'articolo 1, commi 231 e 233, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, con riferimento alla tipologia di lavoratori relativa alla lettera b) del medesimo comma 231 dell'articolo 1 della citata legge n. 228 del 2012 è incrementato di 6.000 unità. Conseguentemente all'articolo 1 della legge 24 dicembre 2012, n. 228, sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 234, le parole: «134 milioni di euro per l'anno 2014, di 135 milioni di euro per l'anno 2015, di 107 milioni di euro per l'anno 2016, di 46 milioni di euro per l'anno 2017, di 30 milioni di euro per l'anno 2018, di 28 milioni di euro per l'anno 2019 e di 10 milioni di euro per l'anno 2020» sono sostituite dalle seguenti: «183 milioni di euro per l'anno 2014, di 197 milioni di euro per l'anno 2015, di 158 milioni di euro per l'anno 2016, di 77 milioni di euro per l'anno 2017, di 53 milioni di euro per l'anno 2018, di 51 milioni di euro per l'anno 2019 e di 18 milioni di euro per l'anno 2020»;

b) al comma 235, le parole: «1.133 milioni di euro per l'anno 2014, a 1.946 milioni di euro per l'anno 2015, a 2.510 milioni di euro per l'anno 2016, a 2.347 milioni di euro per l'anno 2017, a 1.529 milioni di euro per l'anno 2018, a 595 milioni di euro per l'anno 2019 e a 45 milioni di euro per l'anno 2020» sono sostituite dalle seguenti: «1.182 milioni di euro per l'anno 2014, a 2.008 milioni di euro per l'anno 2015, a 2.561 milioni di euro per l'anno 2016, a 2.378 milioni di euro per l'anno 2017, a 1.552 milioni di euro per l'anno 2018, a 618 milioni di euro per l'anno 2019 e a 53 milioni di euro per l'anno 2020».

D) NON PIU' DOVUTO IL CONTRIBUTO DI SOLIDARIETA' SULLE PENSIONI SUPERIORI AI 300 MILA EURO ANNUI

400. Le disposizioni di cui all'articolo 2, comma 2, del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, continuano ad applicarsi, in quanto compatibili, dal 1° gennaio 2014 al 31 dicembre 2016. Ai fini della verifica del superamento del limite di 300.000 euro rilevano anche i trattamenti pensionistici di cui al comma 325, fermo restando che su tali trattamenti il contributo di solidarietà di cui al primo periodo non è dovuto.

F) VARIE

323. Con effetto dal 1° gennaio 2014 e con riferimento ai soggetti che maturano i requisiti per il pensionamento a decorrere dalla predetta data:

a) all'articolo 12, comma 7, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, le parole: «90.000 euro» sono sostituite dalle seguenti: «50.000 euro», le parole: «150.000 euro» sono sostituite dalle seguenti: «100.000 euro» e le parole: «60.000 euro» sono sostituite dalle seguenti: «50.000 euro»;

b) all'articolo 3 del decreto-legge 28 marzo 1997, n. 79, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 maggio 1997, n. 140, e successive modificazioni, al comma 2, primo periodo, le parole: «decorsi sei mesi» sono sostituite dalle seguenti: «decorsi dodici mesi».

324. Resta ferma l'applicazione della disciplina vigente prima della data di entrata in vigore della presente legge per i soggetti che hanno maturato i relativi requisiti entro il 31 dicembre 2013.

326. L'ultimo periodo dell'articolo 1, comma 763, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, si interpreta nel senso che gli atti e le deliberazioni in materia previdenziale adottati dagli enti di cui al medesimo comma 763 ed approvati dai Ministeri vigilanti prima della data di entrata in vigore della legge 27 dicembre 2006, n. 296, si intendono legittimi ed efficaci a condizione che siano finalizzati ad assicurare l'equilibrio finanziario di lungo termine.

528. Per l'anno 2014, per i lavoratori autonomi, titolari di posizione fiscale ai fini dell'imposta sul valore aggiunto, iscritti alla gestione separata di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, che non risultino iscritti ad altre gestioni di previdenza obbligatoria né pensionati, l'aliquota contributiva, di cui all'articolo 1, comma 79, della legge 24 dicembre 2007, n. 247, è del 27 per cento. Conseguentemente, l'autorizzazione di spesa relativa al Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307, è ridotta di 40 milioni di euro per l'anno 2014

Ricordiamo:

- Il tasso provvisorio di rivalutazione delle pensioni per il 2014 sarà dell'1,2% (decreto 20 novembre 2013 del Ministero dell'economia e delle finanze pubblicato sulla G.U. n. 280).
- Confermato per il 2013 il 3%, già fissato in via previsionale lo scorso anno.
- Il minimo INPS risulta pari a 495,43 euro.
- Il tasso provvisorio di rivalutazione delle pensioni per il 2014 sarà dell'1,2% (decreto 20 novembre 2013 del Ministero dell'economia e delle finanze pubblicato sulla G.U. n. 280).

GRADUATORIE AD ESAURIMENTO - OBBLIGO, NON FACOLTA'

La Pubblica Amministrazione ha l'obbligo e non una facoltà per assumere dipendenti a tempo determinato di utilizzare le graduatorie riferite a concorsi per assunzioni a tempo indeterminato (punto 3.5 della circolare 5/2013 del Dipartimento della Funzione Pubblica): prima di avviare le procedure di reclutamento, tanto ordinario, quanto speciale (sia a regime, sia transitorio) e prima di assunzioni a tempo indeterminato, con esclusione delle procedure e delle assunzioni relative alle categorie protette, sono obbligatori gli adempimenti previsti dall'articolo 34bis del DLgs 165/2001, mentre gli adempimenti previsti dall'articolo 30 del DLgs 165/2001 sono obbligatori solo prima di avviare le procedure di reclutamento ordinario.

Le procedure di reclutamento speciale sono le disciplinate dall'articolo 4 comma 6 e seguenti del DL 101/2013, mentre quelle ordinarie dall'articolo 35 e in particolare dal comma 3bis del DLgs 165/2001.

**IN ALLEGATO A PARTE - FUNZ. PUBBLICA Circolare n. 5 del 21.11.2013
(documento 205)**